REGOLAMENTO (CEE) N. 620/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa un contingente iniziale applicabile nel 1986 in Portogallo per talune uova in guscio di cui alla sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 493/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista l'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 493/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa i contingenti iniziali applicabili nel 1986 in Portogallo per taluni prodotti nel settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 04.05. A I b) della tariffa doganale comune in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, in considerazione del fatto che per i suddetti prodotti è in vigore nel Portogallo prima del 1° marzo 1986 un regime basato sul divieto delle importazioni, tali restrizioni risultano necessarie per poter procedere, gradualmente ed in maniera equilibrata, all'applicazione all'inizio della seconda tappa del regime, basato sulla libertà d'importazione, previsto dall'organizzazione comune dei mercati; che, in attesa della summenzionata rettifica è quindi necessario prevedere, come misura transitoria, l'applicazione delle restrizioni quantitative per i prodotti in questione; che, per la determinazione del volume delle suddette restrizioni quantitative, i criteri previsti dall'articolo 269 dell'atto di adesione risultano appropriati e danno luogo alla fissazione del contingente in funzione del criterio relativo alla produzione portoghese;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei contingenti, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione d'importazione al deposito di una cauzione;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni relativamente all'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1987, una restrizione quantitativa all'importazione di uova in guscio di cui alla sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. La restrizione quantitativa di cui al paragrafo 1 consiste in un contingente annuo aperto, senza discriminazioni tra gli operatori economici.

3. Il contingente iniziale per il 1986 è fissato a 1 330 t. Per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, tale volume è ridotto di un sesto.

4. L'applicazione del contingente di cui al presente articolo viene effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 269, paragrafo 2 lettere c) e d), dell'atto di adesione.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, disciplinati dal regolamento (CEE) n. 493/86, le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione, che sarà svincolata alle condizioni definite dalle autorià portoghesi quando le importazioni siano state effettuate.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione:

(1) GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

— i quantitativi che formano oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

— i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Comissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente